



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1310

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla ripartizione delle competenze legislative
tra lo Stato e le Regioni

Indice

1. DDL S. 1310 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1310	4

1. DDL S. 1310 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1310
XVII Legislatura

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni

Iter
9 aprile 2014: ritirato
Successione delle letture parlamentari
S.1310 ritirato

Iniziativa Parlamentare

Giorgio Tonini (PD)

Cofirmatari

Valeria Fedeli ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Francesco Palermo ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Daniele Gaetano Borioli ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Aldo Di Biagio (PI) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Emma Fattorini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Pietro Ichino ([SCPl](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Albert Laniece (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Alessandro Maran (SCpI) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Francesca Puglisi (PD) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)

Natura

Costituzionale (in prima deliberazione)

Presentazione

Presentato in data **11 febbraio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 192 del 13 febbraio 2014.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PARLAMENTO , LEGGI , LEGGI REGIONALI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1310

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1310

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **TONINI**, **FEDELI**, **PALERMO**, **BORIOLI**, **DI BIAGIO**, **FATTORINI**, **ICHINO**, **LANIECE**, **MARAN** e **PUGLISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2014(*)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni

*) Testo ritirato dal presentatore

Onorevoli Senatori. -- A più di mezzo secolo dalla sua approvazione, la Costituzione italiana presenta una contraddizione sempre più insostenibile tra l'ambizione degli obiettivi che pone alla Repubblica (a cominciare dall'articolo 3, secondo comma) e la debolezza dell'apparato istituzionale che dovrebbe conseguirli. Senza alcuna pretesa di risolvere compiutamente tale contrasto, il presente disegno di legge si propone di dare soluzione ad uno degli aspetti cruciali della debolezza della seconda parte della Costituzione: quello che riguarda la fisionomia del Parlamento. L'attuale assetto dell'istituzione centrale della nostra democrazia, un assetto come è noto basato sul modello del bicameralismo paritario o perfetto, è infatti uno dei principali fattori sia della debolezza della forma di governo italiana (perché il doppio rapporto fiduciario rende più difficoltoso il formarsi dinanzi al corpo elettorale di una chiara maggioranza parlamentare di governo), sia della farraginosità della nuova forma federale di Stato, introdotta con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 (perché la mancanza di un Senato federale come camera di mediazione tra la legislazione statale e quella regionale ha fatto del contenzioso davanti alla Corte costituzionale l'unica forma di gestione del fisiologico conflitto tra i due livelli legislativi).

Il presente disegno di legge punta a rimediare a questo grave limite della nostra Carta costituzionale adottando, per quanto riguarda il rapporto tra bicameralismo e forma di governo, il modello di gran lunga prevalente in Europa, che limita alla sola Camera dei deputati il rapporto fiduciario con il Governo; e, per quanto riguarda invece il rapporto tra bicameralismo e forma di Stato, ispirandosi al modello germanico del Bundesrat, unico vero esempio di concertazione legislativa forte tra Stato e Regioni. La scelta della soluzione indicata dalla *Grundgesetz* tedesca presenta anche il vantaggio di consentire una significativa riduzione (un terzo) del numero dei parlamentari a tempo pieno (e con indennità), ponendo così le basi anche per una incisiva riduzione del costo complessivo della pesante macchina parlamentare italiana: dall'odierno miliardo e mezzo di euro ad un livello stabilmente attestato entro il miliardo.

Mentre sul superamento del bicameralismo paritario il consenso politico e parlamentare sembrerebbe largamente maggioritario, sulla soluzione da individuare per dar vita al nuovo Senato le opinioni sembrano invece divergere in maniera significativa. C'è chi resiste sulla linea di un Senato eletto direttamente dal popolo e chi, all'opposto, propone di fare del Senato una sorta di Stati generali delle autonomie territoriali e magari anche funzionali. Non mancano argomenti a favore dell'una o dell'altra soluzione. Resta il fatto che la soluzione che meglio può assegnare un ruolo effettivo ad una seconda Camera che non disponga del voto di fiducia al Governo è quella che assegna al nuovo Senato un

ruolo circoscritto ma incisivo nel procedimento legislativo, sulla base di un'effettiva esigenza di completamento della riforma del titolo V: a meno che si voglia, quella riforma, non rivederla e aggiustarla, come è necessario e urgente, ma azzerarla fino a ritornare allo *status quo ante*, obiettivo arduo oltre che poco condivisibile. La giusta preoccupazione di far giocare un ruolo significativo nei rami alti della Repubblica non solo ai governi regionali, ma anche alle assemblee elettive delle regioni e soprattutto ai sindaci (protagonisti dell'istituzione comunale, certamente la più radicata nella storia italiana e la più apprezzata dai cittadini), viene raccolta dal presente disegno di legge ampliando significativamente, fino ad occupare lo spazio quantitativo finora riservato ai senatori, la quota di delegati associati al Parlamento come grandi elettori del Presidente della Repubblica: una quota che verrebbe assegnata per un terzo alle minoranze presenti nei consigli regionali e per due terzi ai sindaci.

Gli articoli 1 e 2, che intervengono rispettivamente sugli articoli 57 e 58 della Costituzione vigente, sono quelli più evidentemente mutuati dalla *Grundgesetz*, in quanto riformano la composizione del Senato della Repubblica sul modello del Bundesrat tedesco, ovvero prevedendo una rappresentanza dei governi regionali e il voto in blocco di ogni regione.

L'articolo 3 elimina dall'articolo 59 il riferimento ai senatori a vita e prevede che gli ex presidenti della Repubblica siano nominati deputati di diritto e a vita.

Gli articoli dal 4 al 10 potrebbero essere definiti di *drafting*, in quanto adattano il testo degli articoli dal 60 al 69 della Costituzione vigente al nuovo impianto a bicameralismo differenziato: in particolare, l'articolo 9 attribuisce ai soli deputati la potestà, prevista dall'articolo 67 della Costituzione vigente, di rappresentanza generale della Nazione e l'esclusione del vincolo di mandato; mentre l'articolo 10, modificando l'attuale 69, assegna ai soli deputati l'indennità parlamentare.

L'articolo 11 riforma in modo significativo l'articolo 70 della Costituzione vigente che oggi assegna alle due Camere in forma collettiva la potestà legislativa: la forma collettiva viene riservata ai soli disegni di legge costituzionale e agli altri casi esplicitamente indicati dalla Costituzione; sulle materie di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa viene riservata alla Camera con un ruolo solo consultivo del Senato; sulle materie concorrenti la Camera è invece tenuta all'intesa col Senato, superabile solo attraverso *quorum* rafforzati; è infine prevista una Commissione bicamerale per dirimere le controversie sulla procedura da adottare nell'esame dei singoli disegni di legge.

L'articolo 12 interviene sulla potestà di iniziativa legislativa disciplinata dall'articolo 71 della Carta, circoscrivendo la potestà di iniziativa del Senato alla sola materia concorrente, mentre è esclusa la potestà di iniziativa del singolo senatore; il comma sull'iniziativa legislativa popolare è arricchito dalla previsione di un termine entro il quale la Camera deve prendere in esame in via conclusiva i disegni di legge presentati per questa via.

L'articolo 13 interviene sul procedimento legislativo, disciplinato dall'articolo 72 della Costituzione, prevedendo termini perentori per l'invio da parte del Senato dei propri pareri sui disegni di legge all'esame della Camera (nel caso di materie di competenza esclusiva dello Stato), nonché per il pronunciamento della Camera sulle proposte del Senato, in materia di legislazione concorrente; al fine di dare snellezza e chiarezza al procedimento legislativo ordinario alla Camera, l'articolo introduce il divieto di presentare emendamenti in Assemblea se non per il tramite del relatore.

Anche gli articoli dal 14 al 17 possono essere definiti di *drafting* conseguente alla opzione per il bicameralismo differenziato, in quanto attribuiscono alla sola Camera il potere di amnistia e indulto e di istituzione di commissioni d'inchiesta, nonché di approvazione, sentito il Senato, dalla legge di bilancio.

L'articolo 18 modifica la composizione, prevista dall'articolo 83 della Carta, del collegio dei grandi elettori del Presidente della Repubblica, affiancando al Parlamento in seduta comune una vasta platea di delegati dei consigli regionali (scelti tra i consiglieri di minoranza) e delle assemblee regionali dei sindaci, oltre ai primi cittadini delle città capoluogo di regione.

L'articolo 19, così come quelli dal 21 al 23, può essere definito di mero *drafting*, consequenziale alla scelta di fare del Senato una Camera di secondo grado e non più eletta direttamente dal popolo (con le

conseguenze che questo comporta nella limitazione del potere di scioglimento, da parte del Presidente della Repubblica, alla sola Camera dei deputati), mentre l'articolo 20 trasferisce il potere di supplenza del Capo dello Stato dal Presidente del Senato a quello della Camera.

L'articolo 23 modifica l'articolo 94 della Costituzione vigente riservando alla sola Camera dei deputati il rapporto fiduciario con il Governo.

L'articolo 24 modifica l'attuale articolo 117 della Costituzione ridefinendo, sulla falsariga della *Grundgesetz* tedesca, i concetti di competenza esclusiva e concorrente, mentre lascia inalterati gli elenchi di materie.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Attraverso il Senato della Repubblica, le Regioni collaborano alla legislazione e all'amministrazione dello Stato e agli affari dell'Unione europea.

Il Senato è composto dai Presidenti delle Regioni. Gli altri membri del Senato spettanti alla Regione sono nominati e revocati tra i propri componenti dalle Giunte regionali, su proposta dei rispettivi Presidenti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.

Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è rappresentata dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un membro della Giunta regionale, scelto in modo da favorire la rappresentanza di tutti e tre i gruppi linguistici».

Art. 2.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- Il Senato elegge il suo Presidente per un anno, scegliendolo tra i senatori Presidenti di Regione. Il Presidente convoca il Senato almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono i rappresentanti di almeno tre Regioni o il Governo.

Il Senato può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica.

I voti di ciascuna Regione possono essere espressi soltanto dai senatori presenti e in modo unitario.

Le deliberazioni del Senato non sono valide se non sono adottate almeno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni Giunta regionale può nominare nelle Commissioni del Senato propri componenti diversi da quelli nominati senatori, o anche delegati non membri di Giunta».

Art. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 4.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- Le elezioni della nuova Camera hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 6.

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. -- La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza».

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

Art. 9.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 10.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, sulla base della ripartizione delle competenze stabilita dall'articolo 117.

Nelle materie nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva, la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati, sentito il Senato della Repubblica.

Nelle materie di legislazione concorrente, la funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati, d'intesa con il Senato della Repubblica. In assenza di intesa, la Camera dei deputati può respingere le proposte approvate dal Senato della Repubblica solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti; nel caso in cui il Senato abbia approvato le sue proposte con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, la Camera può respingerle solo con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei suoi componenti.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere in materia costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Per risolvere i conflitti di competenza, nel procedimento legislativo, tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, i Presidenti delle due Camere istituiscono una Commissione bicamerale, formata per due terzi da deputati, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, e per un terzo da senatori, uno per ogni Regione; il funzionamento della Commissione è disciplinato da un regolamento approvato con la procedura prevista per la legislazione concorrente.

Il procedimento stabilito dal presente articolo si applica anche ai disegni di legge di delegazione legislativa e di conversione di decreti, di cui agli articoli 76 e 77.

Art. 12.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. -- L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo e a ciascun membro della Camera dei deputati.

Limitatamente alle materie di legislazione concorrente, l'iniziativa delle leggi appartiene anche al Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli, che deve essere esaminato dalla Camera dei deputati e approvato, modificato o respinto, entro centottanta giorni dalla sua presentazione».

Art. 13.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati che, nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 71, li trasmette al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere o dell'intesa, ai sensi dell'articolo 70; il Senato deve pronunciarsi entro trenta giorni; trascorso inutilmente tale termine, la Camera delibera in via definitiva. Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 71, la Camera deve pronunciarsi entro sessanta giorni; trascorso inutilmente tale termine, il Senato delibera in via definitiva.

Ogni disegno di legge è esaminato da una commissione e poi dall'assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale; in assemblea non possono essere presentati emendamenti, se non dal relatore nominato dalla commissione.

Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale».

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ogni anno la Camera dei deputati, sentito il Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

Art. 18.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. -- Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipa un numero di delegati pari al numero di senatori di ogni Regione, eletti dal

Consiglio regionale tra i rappresentanti delle minoranze.

All'elezione partecipano inoltre i sindaci delle città capoluogo di Regione e un numero di delegati pari al doppio dei senatori di ogni Regione, eletti nel suo seno, con voto limitato, dall'assemblea regionale dei sindaci.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 19.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati delle autonomie regionali e comunali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 20.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. -- Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 21.

1. Il terzo comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione».

2. Il quarto comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo».

Art. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 23.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 24.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Regioni possono legiferare solo quando una legge dello Stato le autorizzi espressamente e nei limiti da essa stabiliti.

Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, le Regioni hanno il potere di legiferare solo fino

a quando e nei limiti nei quali lo Stato non eserciti la propria competenza legislativa. In questo ambito lo Stato può legiferare quando e nei limiti nei quali lo richieda la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse della Nazione nel suo complesso. Può essere stabilito con legge dello Stato che una disciplina legislativa statale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 2, sia sostituita dalla legislazione delle Regioni.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di

esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

